

- 6 OTT 2020

AULA 'B'



21484/20

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SEZIONE LAVORO

ACQUISIZIONE
QUALIFICA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMELIA TORRICE	- Presidente -	R.G.N. 5329/2015
Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO	- Consigliere -	Cron. 21484
Dott. CATERINA MAROTTA	- Consigliere -	Rep.
Dott. IRENE TRICOMI	- Consigliere -	Ud. 17/07/2020
Dott. FRANCESCA SPENA	- Rel. Consigliere -	CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 5329-2015 proposto da:

CAMPANA CARMINE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.P. DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell'avvocato FABIO FRANCESCO FRANCO, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO VILLANI;

- *ricorrente* -

contro

2020

1303

AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici

domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12;

- resistente con mandato -

avverso la sentenza definitiva n. 2326/2014
della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata
il 17/10/2014 R.G.N. 580/2012;

avverso la sentenza non definitiva n.
1868/2013 della CORTE D'APPELLO di LECCE,
depositata il 20/05/2013 R.G.N. 580/2012.



RILEVATO CHE

1. La Corte d'appello di Lecce, con sentenza non definitiva del 20.5.2013 nr. 1868, in riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi, accoglieva la domanda di CARMINE CAMPANA, dipendente della AUTORITÀ PORTUALE DI BRINDISI con qualifica di quadro, nella parte in cui questi chiedeva accertarsi lo svolgimento, nel periodo 22 febbraio- 8 agosto 2007, delle funzioni superiori di dirigente presso l'Area Tecnica e condannarsi il datore di lavoro al pagamento delle relative differenze di retribuzione. Con sentenza definitiva del 17 ottobre 2014 nr. 2326 quantificava le differenze maturate (in € 22.504,45).

2. Con la sentenza non definitiva la Corte territoriale, dissentendo dalle valutazioni del primo giudice, riteneva che al CAMPANA fossero state conferite, giusta decreto commissariale del 22 febbraio 2007 nr. 47, le funzioni dirigenziali già svolte dall'ing. DONATO CAIULO, come confermato dai contenuti del decreto presidenziale di revoca dell'8 agosto 2007 nr. 64.

3. Osservava essersi verificata l'ipotesi in cui la reggenza di un pubblico ufficio sprovvisto temporaneamente del dirigente titolare costituisce svolgimento di mansioni superiori, secondo i principi enunciati da Cass. SU 16 febbraio 2011 nr. 3814.

4. La Corte territoriale rigettava, invece, la domanda originaria quanto alla pretesa definitiva acquisizione della qualifica dirigenziale.

5. Riteneva non essere decorso il termine di sei mesi di esercizio delle mansioni superiori utile alla acquisizione della qualifica; a tal fine doveva aversi riguardo alla data del decreto di revoca delle funzioni — (e non a quella, successiva, della sua notifica all'interessato) — atteso che da quel momento il CAMPANA era stato esonerato dalla responsabilità di gestione dell'Area. In ogni caso osservava che la normativa contrattuale disciplinava il solo passaggio automatico, con il decorso di sei mesi, al livello di quadro e non anche quello successivo da quadro a dirigente; la posizione dirigenziale non poteva essere assimilata a quella di quadro per il rapporto fiduciario che la connotava.

6. Avverso detta sentenza non definitiva ha proposto ricorso CARMINE CAMPANA, articolato in due motivi; ha depositato atto di costituzione per la



eventuale partecipazione alla udienza di discussione la AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI.

CONSIDERATO CHE

1.Va in via preliminare osservato che la iniziale nullità della notifica dell'odierno ricorso, in quanto avvenuta presso la avvocatura distrettuale dello Stato, è stata sanata dalla rinnovazione spontanea della notifica presso l'avvocatura generale e dalla costituzione dell'intimata a seguito della rinnovazione (sul punto si vedano: Cass., Sez. III, 22 agosto 2018 nr. 20890; Cass., sez. II, 12 marzo 2015 n. 4977; Cass. SU 15 gennaio 2015 nr. 608).

2.Con il primo motivo di ricorso si deduce — ai sensi dell'articolo 360 nr.3 e nr. 5 cod.proc.civ.— violazione e falsa applicazione dell'art. 1334 cod.civ. nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il ricorrente ha censurato la sentenza impugnata per avere calcolato il periodo di svolgimento delle mansioni superiori avendo riguardo alla data del decreto presidenziale di revoca della assegnazione (8.8.2007) laddove, in ragione della natura di atto unilaterale recettizio della revoca, avrebbe dovuto considerare la data della sua comunicazione (12.9.2007), avvenuta dopo il decorso del semestre di esercizio delle funzioni.

3.Con il secondo mezzo il ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 3 e nr.5 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione degli articoli 2103 cod.civ., 6 L. nr. 190/1985 e 4 CCNL LAVORATORI DEI PORTI; violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia.

4.La censura coglie la *ratio decidendi* fondata sulla ritenuta inapplicabilità dell'articolo 2103 cod.civ. per il passaggio alla qualifica dirigenziale in ragione della mancata previsione nel CCNL di settore del tempo necessario alla promozione automatica dalla categoria di quadro a quella di dirigente. Nell' assunto di parte ricorrente si applicherebbe per la



acquisizione della qualifica dirigenziale il termine trimestrale di cui all'articolo 2103 cod. civ., richiamato dall'articolo 4 CCNL di settore.

5.I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati.

6.Giova premettere che le «AUTORITÀ PORTUALI» sono succedute ai «CONSORZI AUTONOMI DEL PORTO», aventi natura di enti pubblici economici (cfr. Cass., Sez. Un., 6/5/1996, n. 4187), per effetto della L. 28 gennaio 1994 nr.84 (recante «Riordino della legislazione in materia portuale»). In epoca successiva ai fatti di causa, con il d.lgs. 4 agosto 2016 nr. 169, intervenuto sul corpo del D.Lgs. nr. 84/1994, le Autorità Portuali sono state ridotte nel numero ed hanno assunto la nuova denominazione di «AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE», che sono state classificate *ex lege* come enti pubblici non economici (articolo 6, comma 5, legge nr 84/1994 come sostituito dall'articolo 7, comma 1, D.Lgs. nr. 169/2016). Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, sono state da ultimo adottate con DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2017, n. 232.

7.Diversamente da quanto in passato pure affermato (v. Cass. Sez. Un., 28/10/1998, n. 10729; Cass., 14/10/2000, n. 13729; Cass., 3/7/2004, n. 12232; Cass. 29.08.2012 nr. 14703), anche le «AUTORITA' PORTUALI» sono state qualificate dalla più recente ed ormai consolidata giurisprudenza come enti pubblici non economici (v. Cass. Sez. Un., 25/02/2016, n.3733; Cass. SU 24/7/2013, n. 17930).

8.Tale classificazione era stata già operata dalla sezione tributaria di questa Corte (Cass. 27/2/2013, n. 4925) ed è stata definitivamente enunciata da Cass. SU nr. 17930/2013; ivi— in fattispecie di impugnazione della graduatoria finale del concorso indetto dalla AUTORITA' PORTUALE di CAGLIARI per la copertura di un posto di dirigente— è stato respinto il motivo di ricorso con cui si deduceva il difetto di giurisdizione dell'adito giudice amministrativo riconducendo le «AUTORITA' PORTUALI» nell'ambito soggettivo delle Pubbliche Amministrazioni indicate dal D.Lgs. nr. 165/2001 articolo 1, comma 2, con conseguente devoluzione della controversia alla



giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, dello stesso D.Lgs. nr. 165. A tal fine il giudice della giurisdizione ha evidenziato che la definizione legislativa contenuta nell'articolo 1, comma 993, della L. n. 292 del 2006— (secondo cui gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'IVA «in ragione della natura di enti pubblici non economici delle autorità medesime») — non costituisce un mero passaggio definitorio ma rientra nell'ambito di una ripermetrazione delle funzioni delle autorità portuali, come desumibili non solo dalla legge di riordino del 1994 ma anche dai commi che nella legge nr. 296/2006, articolo 1, precedono il comma 993. Dette innovazioni normative vanno tutte nel senso di privilegiare la funzione della AUTORITA' PORTUALE come soggetto regolatore e non produttore dei servizi portuali, tanto sul piano funzionale che su quello finanziario.

9. Tanto premesso riguardo alla soggettività pubblica della AUTORITA' PORTUALE, deve darsi parimenti atto della natura di diritto privato del rapporto di lavoro del suo personale, per quanto disposto dall'articolo 10, comma sei, L. nr. 84/1994, che nella formulazione vigente nel periodo di causa (risultante dal DL nr. 535/1996, conv. in L. nr. 647/1996, art. 2, comma 11) recitava: «Il rapporto di lavoro del personale delle Autorità portuali è di diritto privato ed è disciplinato dalle disposizioni del codice civile libro V - titolo I - capi II e III, titolo II - capo I, e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. Il suddetto rapporto è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base di criteri generali stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che dovranno tener conto anche della compatibilità con le risorse economiche, finanziarie e di bilancio; detti contratti sono stipulati dall'associazione rappresentativa delle Autorità portuali per la parte datoriale e dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative del personale delle Autorità portuali per la parte sindacale». La norma è rimasta sostanzialmente invariata nel testo modificato dal successivo D.Lgs. nr. 169/2016, articolo 12, comma 1, lettera g), salvo adattamenti formali.

10. Come chiarito dalle SU nella citata pronuncia nr. 17930/2013 e successivamente ribadito, in sede di regolamento preventivo di giurisdizione, da Cass. SU nr. 3733/2016, si impone a tale riguardo una netta distinzione tra il momento del reclutamento del personale e quello della gestione del rapporto di lavoro. Quanto al primo profilo, in ossequio al principio costituzionale di cui all'articolo 97, occorre il ricorso allo strumento concorsuale, in assenza di una specifica previsione legislativa che ne escluda l'obbligo e la giurisdizione resta assegnata al giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 63, comma 4, D.Lgs. 165/2001; la gestione del rapporto di lavoro, una volta che lo stesso sia stato instaurato, è soggetta, invece, alla disciplina del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e dei contratti collettivi di lavoro, secondo la speciale disposizione dell'articolo 10, comma sei, L. nr. 84/1994.

11. In applicazione dei suddetti principi questa sezione lavoro, con ordinanza 25 giugno 2020 nr. 12627, ha escluso che il contratto di lavoro a termine concluso dalla AUTORITA' PORTUALE possa dare luogo, in ipotesi di illegittima apposizione della clausola di durata, ad un rapporto a tempo indeterminato; si è ivi affermato che le medesime ragioni che stanno alla base del D.Lgs. 165/2001, articolo 36, impediscono la instaurazione di rapporti di lavoro stabili con le AUTORITA' PORTUALI che non tengano conto dell'effettivo fabbisogno di personale, delle esigenze finanziarie dell'ente pubblico non economico, della necessaria pubblicità delle forme di reclutamento, cioè degli interessi pubblici e dei principi consacrati dall'articolo 97 Cost.

12. I ribaditi principi sono risolutivi anche della questione qui in discussione, in quanto portano ad escludere in radice che la qualifica di dirigente della AUTORITA' PORTUALE possa essere acquisita in via automatica, ai sensi dell'articolo 2103 cod.civ., per effetto dell'esercizio di fatto delle relative funzioni.

13. Anche in questo caso l'esegesi della normativa speciale di cui alla legge 84/1994, come vigente *ratione temporis*— ed, in particolare del già citato articolo 10, comma 6 nonché dell'articolo 6, comma due, a tenore del quale alla AUTORITA' PORTUALE non si applicano le disposizioni di cui al



decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni (fatta eccezione per quanto specificamente previsto dal comma 2 dell'art. 23 della medesima legge)— deve essere orientata al rispetto dei principi fissati dall'articolo 97 Cost.

14. Ed invero presso la pubblica amministrazione la immissione nei ruoli dirigenziali, retta da regole proprie di natura pubblicistica, costituisce nuova assunzione non solo nell' ipotesi di prima instaurazione del rapporto di impiego ma anche nel caso di progressione verticale dall'inquadramento come funzionario all'accesso al ruolo della dirigenza; in quest'ultima eventualità si verifica una novazione oggettiva del rapporto di impiego del tutto equiparata al reclutamento dall'esterno (cfr. Cassazione civile sez. lav., 28/10/2014, n.22835).

15. In coerenza con tale principio nelle citate pronunce nr. 17930/2013 e nr. 3733/2016 le Sezioni Unite hanno ascritto alla fase prodromica del reclutamento del personale, distintamente, sia il reclutamento dei dirigenti— disciplinato dal D.Lgs 165/2001 all'articolo 28— che, il reclutamento del restante personale— di cui agli articoli 35 e seguenti del medesimo D.L.gs. 165— ritenendoli entrambi soggetti allo strumento concorsuale, secondo varie configurazioni, in ossequio al disposto di cui all'articolo 97 Cost. (sent. nr. 17930/2013, punto 11).

16. Una interpretazione secondo la quale la qualifica di dirigente dell'AUTORITA' PORTUALE possa essere acquisita attraverso il meccanismo di avanzamento automatico di cui all'articolo 2103 cod.civ. renderebbe incostituzionale la normativa speciale sopra richiamata, per contrasto con il suddetto articolo 97 Cost.

17. Sotto questo profilo il comma 6 dell'articolo 6 legge nr. 84/1994, nel testo sostituito, successivamente ai fatti di causa, dal D.Lgs. nr. 169/2016, articolo 7, comma 1 (a tenore del quale «Il personale dirigenziale e non dirigenziale delle istituite AdSP è assunto mediante procedure selettive di natura comparativa, secondo principi di adeguata pubblicità, imparzialità, oggettività e trasparenza, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 10, comma 6») costituisce enunciazione di un principio già ricavabile dal sistema.



18. Ferma restando la correttezza del dispositivo, la motivazione della sentenza impugnata deve essere dunque corretta, enunciandosi il seguente principio di diritto: « La assunzione della qualifica dirigenziale presso le AUTORITA' PORTUALI, aventi natura di enti pubblici non economici, è sottratta alla disciplina di acquisizione automatica della qualifica superiore fissata dall'articolo 2103 cod.civ., in quanto attiene alla fase di costituzione del rapporto di lavoro, retta dai principi fissati dall'articolo 97 della Costituzione ».

19. Il ricorso deve essere conclusivamente respinto.

20. Non vi è luogo a refusione delle spese, per la sostanziale assenza di attività difensiva della AUTORITA' PORTUALE DI BRINDISI.

21. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 *quater* all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315).

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1 *quater* del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella adunanza camerale del 17 luglio 2020.

IL PRESIDENTE

Maria Tomita

[Signature]
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Urso
IL CANCELLIERE

Depositato in Cancelleria



oggi - 6 OTT 2020

IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Anna Maria Urso
[Signature]